



ASSEMBLEA DI BACINO

Punto 7

23 febbraio 2024

Contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani - adempimenti ai sensi della deliberazione Arera n. 385/2023/r/rif del 3 agosto 2023 – INFORMATIVA

Si intendono fornire alcune indicazioni prioritarie in ordine alla necessità di sottoscrivere il nuovo Contratto di servizio:

- **viene compreso in un unico contratto l'intero perimetro di affidamento del servizio per tutti i comuni serviti;**
- **in base allo schema tipo del contratto di servizio di Arera, le parti contrattuali sono esclusivamente l'ente territorialmente competente**, in quanto competente all'affidamento del servizio, **ed il gestore del servizio**, a differenza di quanto ipotizzato nell'approvazione del contratto tipo del 2021 (Delibera Assemblea n.10 del 30 novembre 2021 del sulla base di quanto già sottoscritto per i comuni di San Donà di Piave, Quarto D'altini, Meolo, Cona, Venezia).

Pertanto si forniscono alcune specifiche in ordine alla:

- 1) **competenza all'affidamento del servizio di gestione di rifiuti urbani ed alla sottoscrizione del contratto di servizio;**
- 2) **predisposizione di specifici disciplinari tecnici** al fine di valorizzare la competenza che hanno anche i Comuni nel diretto controllo del servizio sul territorio.

L'Arera ha previsto altresì che *"i contratti di servizio in essere siano resi conformi allo schema tipo di contratto di servizio e trasmessi all'Autorità dagli Enti territorialmente competenti entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2024"*¹.

1. COMPETENZA ALL'AFFIDAMENTO: ETC AI SENSI DELLA L.R. 52/2012

La **Legge Regionale Veneto n. 52 del 31 dicembre 2012** prevede (articoli 3 e 5) che:

- o "Gli enti locali ricadenti nei bacini territoriali provinciali, infraprovinciali o interprovinciali, **esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani** attraverso i Consigli di Bacino";
- o tra i compiti dei Consigli di Bacino vi sia anche **"l'indizione della procedura di affidamento del servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero"**;
- o i Consigli di Bacino operano in nome e per conto degli enti locali in essi associati, secondo modalità definite dalla Convenzione istitutiva e sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile, per lo svolgimento delle attività connesse alle funzioni di programmazione, organizzazione, affidamento e controllo del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani;

La **Convenzione** per la costituzione e il funzionamento del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, sottoscritta il 24.11.2014 da tutti i 45 Comuni del Bacino territoriale Venezia, fa rientrare tra le attribuzioni dell'Assemblea di Bacino anche **"l'approvazione delle modalità organizzative del servizio integrato di gestione dei rifiuti e affidamento del medesimo al gestore in conformità alla normativa vigente"** (art. 9, comma 2, punti g) e h);

¹ Ex D.L. 228/2021 convertito dalla L.15/2022 i Comuni possono approvare PEF, regolamenti e tariffe Tari entro il 30 aprile di ogni anno. Se il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dei Comuni slitta a una data superiore al 30 aprile, si applica il termine più lungo.



1.1 CONCLUSIONE ITER ALLINEAMENTO SCADENZE AFFIDAMENTI: Con la deliberazione dell'Assemblea di bacino n. 8 del 13 giugno 2023 sono state approvate le Relazioni ex artt. 14 e 17 del d.lgs. 201 del 2022 per i Comuni di Fossalta di Piave e Scorzè che hanno dato conto della congruità economica dell'offerta dei soggetti in house anche a seguito dell'implementazione del nuovo metodo tariffario rifiuti ARERA, delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche, e così si **è concluso l'iter di allineamento delle scadenze al 2038 da parte del Consiglio di bacino** come previsto dalle deliberazioni assembleari n. 11/2015 e n. **3/2016**.

1.2 DCO 72/2021/R/RIF ARERA avente ad oggetto PRIMI ORIENTAMENTI PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI e posizione assunta dal Consiglio di bacino

In fase di consultazione questo ente ha espresso l'intenzione di addivenire ad un contratto trilatero (per parte pubblica: Consiglio di bacino e singolo Comune, per parte privata costituita dal gestore del pubblico servizio), infatti con la **nota 354** del 01.04.2021 il Consiglio di Bacino ha segnalato di essere in fase di elaborazione degli schemi tipo del Contratto di servizio Tari e Tarip al fine di aggiornare tutti i contratti vigenti e recepire le disposizioni del nuovo metodo tariffario e gli adempimenti in materia di trasparenza di cui alle delibere 443/19 e 444/19.

Per quanto concerne le parti contrattuali, questo ente ha precisato che *"è già stato stabilito di rendere il **contratto trilaterale**, prevedendo quindi da una parte "il gestore" e dall'altra "la parte pubblica" composta da questo ente e dal Comune al quale si riferisce lo specifico contratto oggetto di sottoscrizione. Il Comune figura parte contrattuale in quanto ad esso permangono specifiche competenze. Esso ha un ruolo primario su due aspetti essenziali del servizio che sono, in quanto diretti fruitori del servizio, la richiesta di varianti e l'effettuazione dei controlli del servizio sul territorio. A fortiori ratione il Comune che gestisce direttamente il rapporto con l'utenza (nel bacino Venezia sono 5 comuni su 45) intrattenendo in ragione di ciò rapporti diretti con l'Arera, evidenzia in modo ancor più pregante la propria competenza a livello contrattuale. La collaborazione sinergica delle due parti pubbliche contrattuali è essenziale anche in ragione della snella struttura del consiglio di bacino composto da una dotazione organica di 4 unità. Parallelamente emerge anche la necessità di implementare le strumentazioni informatiche correlate al controllo del servizio, la predisposizione di software costruiti ad hoc, e da ultimo, ma non meno importante, occorre provvedere adeguata formazione al personale"*.

1.3 - DELIBERAZIONE N. 385/2023/R/RIF ARERA avente ad oggetto lo SCHEMA TIPO DI CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI FRA ENTI AFFIDANTI E GESTORI DEL SERVIZIO DEI RIFIUTI URBANI

Con deliberazione n. 385/2023/r/rif del 3 agosto 2023 Arera ha approvato **lo schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti (ETC) e gestori del servizio dei rifiuti urbani** adottato da Arera.

Tale documento fissa i contenuti minimi essenziali obbligatoriamente richiesti dalla normativa vigente, ferma restando **l'autonomia contrattuale delle Parti nel disciplinare contenuti ulteriori**, in ragione, tra l'altro, dei peculiari assetti locali del servizio nel pertinente territorio e nel rispetto della normativa vigente e dei provvedimenti di regolazione dell'Autorità.

Poiché è possibile **statuire contenuti ulteriori**, in virtù dell'autonomia negoziale delle parti e di quanto già dettagliatamente declinato nei contratti tipo per i comuni in regime Tari/Tarip approvati con deliberazione dell'assemblea di bacino n. 10 del 30 novembre 2021, si intende proseguire, sempre in coordinamento con il gestore Veritas S.p.A. e successivamente con i 45 comuni, come già svolto nel 2021 e come segue:

- **riportare specifici contenuti descritti negli schemi di contratto tipo Tari/Tarip del consiglio di bacino** valorizzando il ruolo assunto dal Comune. A titolo esemplificativo si intende riportare nel contratto quanto disposto:
 - all' Art. 6 inerente ai Beni funzionali al servizio e Art. 11 **in materia di concessione in uso e gestione dei beni** (in caso di affidamento di un CDR al gestore e in caso delle stazioni di travaso/centro di trasferimento);
 - all' "Art. 15 - **Modifiche al servizio e procedura di approvazione**" che era stato oggetto di ampia elaborazione in fase di riunioni istruttorie con i comuni;
 - all'art. 17 : **ruolo di controllo ed applicazione delle penali**;
- **rimarcare la competenza ai sensi dell'art. 198 del T.U.A. attribuita ai Comuni** di alcune funzioni nell'organizzazione e **controllo del servizio rifiuti** in gestione associata d'ambito concernenti in specifiche competenze regolamentari ed igienico-sanitarie e comunque legate alla specificità del proprio territorio (delibera Assemblea n. 10 del 30/11/2021). Tale competenza viene espressa **anche nel Regolamento unico di gestione** dei rifiuti urbani approvato dall'Assemblea di bacino n. 21/2023 (ad oggi in corso di approvazione in tutti i consigli comunali dei comuni del bacino). Nello specifico si rimanda a quanto richiamato all'art. 8 rubricato "COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI BACINO, DEL COMUNE² E DEL GESTORE" e precisamente al comma 3 indicante le precipue competenze comunali in materia.

Come previsto all'art 17 dello schema di contratto tipo Arera rubricato "**Programma dei controlli**" al comma 4 si stabilisce che: *Il programma di controlli individua l'eventuale soggetto terzo incaricato di svolgere le attività di controllo per conto dell'Ente territorialmente competente.*

Pertanto si propone, quindi, che il soggetto terzo incaricato sia il singolo comune competente territorialmente, in continuità con la vigente regolazione del Consiglio di Bacino sulla base di un Disciplinare da sottoscrivere tra Comune, ETC e gestore.

2. Focus sulle SCHEDE TECNICHE PRESTAZIONALI (STP)

Dal punto di vista contenutistico è essenziale che il gestore concluda la redazione delle Schede tecniche prestazionali (**STP**) di tutti i comuni che dovranno aggiornare il proprio contratto di servizio. Le **STP** dovranno essere previamente visionate dal CDB e successivamente da ciascun comune prima di una opportuna approvazione in Comitato di bacino.

Già a partire da fine 2021, a seguito di innumerevoli pec inviate dal direttore di richiesta di dati, indicatori, dettagli sul servizio e sul costo del medesimo, sono iniziate le interlocuzioni con i Gestori per la redazione delle **Schede Tecniche Prestazionali (STP)** che costituiscono allegato fondamentale dei Contratti di Servizio in quanto volte a descrivere come si sostanzia il servizio su ciascun territorio del bacino Venezia.

² Art. 8 Competenze del Comune

Co. 3. Ferme restando le competenze esercitate in forma congiunta mediante il Consiglio di Bacino, ai Comuni competono ulteriori funzioni in materia di rifiuti da esercitarsi singolarmente in conformità a specifiche disposizioni di legge, quali:

- a) approvazione dei progetti e autorizzazione della loro realizzazione in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, nel caso in cui l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguardi un'area ricompresa nel solo territorio comunale ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. n. 152/2006, e secondo le procedure previste dal disposto normativo di cui al titolo quinto del D.Lgs. n.152/2006;
- b) sulla base della pianificazione del Consiglio di Bacino e della programmazione urbanistica e/o edilizia:
 - approvazione del progetto di realizzazione dei centri di raccolta;
 - approvazione della mappa di posizionamento delle isole ecologiche, sulla base del numero dei contenitori e della volumetria indicati dal Gestore, nel rispetto delle norme urbanistiche e/o edilizie e e/o di sicurezza stradale;
 - progettazione, realizzazione e manutenzione delle aree e strutture fisse funzionali al posizionamento delle isole ecologiche, su area pubblica o privata ad uso pubblico, comprensivo della relativa segnaletica stradale;
 - approvazione del progetto di allestimento di una o più strutture fisse per l'esposizione e/o lo stazionamento dei contenitori (ad esempio isole ecologiche interrate) per la raccolta differenziata dei rifiuti in caso di opere di urbanizzazione su suolo pubblico, costruzioni condominiali o aggregati di edifici di particolare complessità ovvero di particolare pregio architettonico e/o storico, previo parere tecnico del Gestore;
- c) definizione delle strade ed aree ove viene svolto il servizio di spazzamento stradale;
- d) controllo del servizio svolto dal gestore sul territorio comunale.



La proposta del Consiglio di Bacino è stata inizialmente di suddividerle in base al numero di abitanti, prevedendo di aumentarne il grado di dettaglio in base alla dimensione del Comuni.

E' stato esaminato nel 2022 lo standard delle **STP** di Quarto D'Altino che può ben applicarsi per i Comuni fino a 20.000 abitanti, proseguendo con maggiore grado di dettaglio per i comuni tra 20 e 50 mila abitanti.

Restano a parte, per l'elevatissimo livello di dettaglio della mappatura del servizio, quelle redatte per il Comune di Venezia che costituiscono già allegato al contratto di servizio sottoscritto. Il Comune di Venezia ha più volte richiesto al gestore la rendicontazione di quanto svolto e richiesto un'integrazione delle schede di raccolta e varie del servizio (in attesa di riscontro in base all'istruttoria in corso).

A partire dalla riunione con il consulente Rea srl del Consiglio di bacino ed il gestore, effettuata in data 27 luglio 2023, sono stati individuati in via preliminare i seguenti cluster di comuni per determinare il grado di approfondimento delle STP:

1. Litorale: Jesolo, Eraclea, Cavallino Treporti, Caorle, San Michele al Tagliamento;
2. Venezia: sistemi misti.
3. Chioggia: sistemi misti.
4. Entroterra stradale.
5. Entroterra porta a porta.
6. Entroterra misto.

SINTESI

- **1 CONTRATTO DI SERVIZIO PER TUTTO IL PERIMETRO: sottoscritto tra CDB - GESTORE (allo stato attuale al 26 giugno 2038, in corso di valutazione anche in base alle necessità di investimento del gestore su input dei comuni)**
- **45 DISCIPLINARI SUI CONTROLLI: sottoscritti tra CDB – COMUNE – GESTORE che includono le STP VERIFICATE DA PARTE DEL COMUNE E APPROVATE DAL COMITATO DI BACINO (modificabili annualmente se intercorrono variazioni al servizio)**